

COMUNE DI ZONE

(Provincia di Brescia)



SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Schema di relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

(D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)*

INTRODUZIONE

Al fine di supportare gli enti affidanti nella redazione della relazione prevista dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022 circa la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, è stato predisposto uno schema tipo di tale relazione.

Lo schema proposto è finalizzato a orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di *best practices*.

Si evidenzia altresì che, a sensi dell'art. 31, comma 5 del d.lgs. 201/2022, *“gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005”*. Pertanto, al fine di rendere il contenuto degli atti e delle informazioni trasmesse chiaro e controllabile, l'ente affidante esplicita i dati di dettaglio utilizzati e fornisce le informazioni utili a rendere agevolmente fruibili e riutilizzabili i predetti dati.

*schema tipo elaborato da ANAC

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Gestione dei servizi prima infanzia
Importo dell'affidamento	//
Ente affidante	Comune di Zone CF 80015590179 PIVA 00841790173 Via Monte Guglielmo 42, 25050 Zone (BS)
Tipo di affidamento	Coprogettazione
Modalità di affidamento	Procedura di coprogettazione ai sensi art. 55 co. 3 del d.lgs. 117/2017 *modifica della modalità di gestione dei servizi per la prima infanzia di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2018
<u>*Solo in caso di affidamento in house</u>	//
Durata dell'affidamento	5 anni
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Comune di Zone

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Dott.ssa Sonia Bortolotti
Ente di riferimento	Comune di Zone Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
Area/servizio:	0309870913 protocollo@pec.comune.zone.bs.it info@comune.zone.bs.it
Telefono:	17.06.2026
Email/PEC	
Data di redazione	

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, nel merito, detta una nuova disciplina quadro sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L’art. 4 del decreto, nel definire l’ambito di applicazione di questa normativa, afferma: “le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse”.

Questa frase introduce una gerarchia tra le norme in materia di servizi pubblici, ponendo il D.lgs. n. 201/2022 al vertice delle fonti in materia.

L’art. 14 ricopre un’importanza centrale nel decreto 201/2022, in quanto, oltre ad indicare le alternative perseguibili ai fini dell’affidamento del servizio, richiede anche una serie di elementi che l’ente affidante deve necessariamente tenere in adeguata considerazione, oltre a degli adempimenti preventivi rispetto all’affidamento, come la relazione contenente la valutazione degli elementi suddetti.

Particolarmente importante è la previsione di una necessaria proiezione dei costi, ricavi, investimenti e finanziamenti per tutta la durata dell’affidamento. Infatti, l’indicazione della proiezione consente sin da subito di avere un’idea sulla sostenibilità della gestione futura, permettendo all’ente affidante di affidare o non affidare il servizio in ragione anche della proiezione proposta.

Con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, inoltre, e per la prima volta in modo così esplicito, il legislatore ha ritenuto di inserire tra le opzioni a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni anche la possibilità di attivare nuove forme di partenariato con gli Enti del Terzo Settore (Ets) utilizzando gli strumenti della c.d. “Amministrazione condivisa” così come disciplinati dal D.Lgs. 117/2017 e i relativi decreti attuativi.

L’art. 18 del D.Lgs. 201/2022 stabilisce che, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con gli enti del Terzo Settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Tale scelta deve essere motivata, (nell’ambito della relazione di cui all’art. 14, co. 3 del decreto) con gli effettivi benefici di tale soluzione rispetto al raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio. Tralasciando altri profili di interesse, che in questa sede non possono essere approfonditi, si segnala che l’articolo in parola:

- individua la co-progettazione quale “modalità ordinaria” per l’attivazione di rapporti collaborativi con gli enti del Terzo settore anche nella gestione dei servizi pubblici locali;
- individua gli Enti del Terzo Settore quali soggetti abilitati e legittimati ad agire condividendo e coadiuvando l’azione degli enti pubblici, per progettare e gestire, insieme, i servizi pubblici locali senza la necessità di ricorrere alle più consuete forme di affidamento in appalto e in concessione;
- rafforza l’effettività del principio costituzionale (art. 118 co. 4) di sussidiarietà orizzontale, in quanto, l’Amministrazione condivisa è funzionale al perseguimento di finalità di pubblica utilità;
- favorisce il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore nella gestione dei servizi pubblici locali, quindi, si colloca quale formula equiordinata alle altre, previste dal Capo II dello stesso Decreto;
- infine, richiama la “rilevanza economica” dei servizi pubblici da realizzarsi in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, chiamati, dunque, in virtù della partnership con l’Amministrazione ad assumere obiettivi di sostenibilità economica del servizio anche attraverso la capacità di attrarre le risorse ulteriori in compartecipazione.

Per quanto riguarda i servizi pubblici, il processo di cambiamento ha sollecitato e, in talune situazioni territoriali, ha costretto gli enti locali ad assumere un nuovo orientamento nella gestione degli interventi a rilevanza collettiva. Invero, si è assistito al passaggio da un modello di "government", impostato sul

tradizionale schema di funzionamento dell'autorità pubblica e sulla produzione diretta di beni e servizi ad un modello di "governance", secondo il quale l'ente locale interviene in un sistema di relazioni e di azioni. Si tratta di un passaggio "culturale" ed istituzionale che, conseguentemente, implica che il governo della comunità non si realizzi più, esclusivamente, tramite la struttura organizzativa dell'ente locale, ma si sviluppi attraverso l'attività di enti, associazioni, società partecipate, aziende speciali ed altre strutture pubbliche e private che rientrano nel "perimetro" di competenza dell'ente locale.

Agli enti locali, secondo questa prospettiva, viene pertanto affidata la "regia" dei servizi e il coordinamento dei vari attori "preposti" all'erogazione e organizzazione dei servizi locali di interesse generale, affinché la loro azione sia indirizzata verso il raggiungimento del benessere collettivo, in una logica tendenzialmente unitaria. Sul tema della c.d. "Amministrazione condivisa" sono intervenuti negli ultimi anni:

- la già ricordata Sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 pubblicata sulla G.U. n. 27 del 1° luglio 2020 che sottolinea come l'art. 55 del CTS realizzi per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria, realizzando "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.". La Corte ritiene che in tal modo si instauri, tra i soggetti pubblici e gli ETS, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la 'co-programmazione', la 'co progettazione' e il 'partenariato' (che può condurre anche a forme di 'accreditamento') si configurano come fasi di un procedimento complesso, espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico (contratto a prestazioni corrispettive). Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico". La Corte inoltre evidenzia che "lo stesso diritto dell'unione ... mantiene, a ben vedere, in capo agli stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà";
- il decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. Decreto semplificazioni) che ha introdotto modifiche al CCP finalizzate a coordinare l'applicazione di quest'ultimo con il CTS. Per effetto di tali modifiche sono assoggettati alle disposizioni del CCP, indicate all'art. 142, i servizi sociali rientranti nell'allegato IX, se non organizzati ai sensi degli artt. 55 e 56 del Codice del terzo settore o mediante forme di autorizzazione o accreditamento previste dalle disposizioni regionali in materia. Il legislatore ha infatti specificato che, in applicazione del c.d. principio di specialità, "restano ferme" le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, previste dal Titolo VII del CTS (coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento, convenzioni);
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del CTS, recate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che chiarisce in premessa che "Occorre affrontare, a questo punto, un primo elemento rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel CTS, ovvero il tratto distintivo fra l'attivazione di un rapporto collaborativo, ai sensi del richiamato CTS, e l'affidamento di un contratto pubblico, per l'esecuzione di servizio in appalto, su disposizione di un ente pubblico, come tale regolato dal CCP. Si tratta di un'operazione necessaria sotto due profili. Il primo attiene alla discrezionalità delle PP.AA., nel senso che, laddove siano utilizzabili entrambe le modalità per lo svolgimento di un servizio o la realizzazione di un'attività, la concreta scelta potrebbe essere la conseguenza di un'opzione politica propria della P.A., tesa a valorizzare il principio della tutela della concorrenza degli operatori economici all'interno di un mercato pubblico regolato o, in alternativa, il principio di sussidiarietà orizzontale, unitamente ai principi dell'evidenza pubblica, propria dei procedimenti amministrativi". Tale decreto, inoltre, prevede che gli ETS, singoli o associati, possono formalizzare all'amministrazione una proposta progettuale nella quale siano indicati proposta progettuale, attività rimesse al partenariato, anche con riferimento alle risorse da mettere a disposizione.
- le Linee guida n. 17 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" del 27 luglio 2022 dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), con valore non vincolante, elaborate in applicazione

dell'art. 213, comma 2, del CCP, con la finalità di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti. Le Linee intervengono in seguito all'approvazione della legge n. 120 del 2020 che innova le disposizioni del CCP sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi (CTS e CCP) fino ad allora mancante. Come espressamente rilevato dalla delibera ANAC "L'effetto che ne consegue è una riduzione dell'ambito di applicazione del CCP alle sole fattispecie ivi espressamente previste e ai soli casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o co-progettazione, alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale in materia".

- Il Decreto Legislativo n. 36 del 2023 art. 6 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore" il quale recita: "1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017".

Come specificato dal comma 2, dell'art. 18 del D.Lgs. 201/2022 la scelta di attivare rapporti di partenariato con ETS, deve essere motivata, nell'ambito di un'apposita relazione redatta secondo le indicazioni dell'art. 14, comma 3 dello stesso decreto.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

I servizi per la prima infanzia comprendono il servizio educativo 0-6 sperimentale, affidato in concessione con determinazione n. 94 del 30.05.2023, a decorrere dall'anno educativo 2023/2024, alla cooperativa Elefanti Volanti; l'Amministrazione comunale intende, tuttavia, per l'anno educativo 2026/2027 e seguenti, procedere all'individuazione del soggetto gestore mediante attivazione di un percorso di co-progettazione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il quadro economico di seguito indicato è stato elaborato tenendo conto delle annualità pregresse di gestione in concessione, del numero dei bambini e delle bambine frequentanti, nonché dell'incidenza del costo del personale, considerando altresì gli effetti derivanti dal rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

Si prevede di completare la fase di definizione progettuale del servizio entro il mese di agosto 2026, al fine di consentire l'espletamento della procedura e la successiva stipula della convenzione entro il mese di settembre 2026, con conseguente avvio dell'operatività del nuovo partenariato a decorrere dall'anno educativo 2026/2027.

Gli indicatori di qualità del servizio sperimentale per l'infanzia 0-6 sono quelli previsti dalla normativa regionale vigente in materia di unità d'offerta sociali per la prima infanzia, con particolare riferimento agli standard organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dalla Regione Lombardia.

RICAVI			
RETTE FAMIGLIE (GIA' PREVISTO AUMENTO)			39.285,62 €
CONTRIBUTI RICEVUTI DA COMUNE (COMUNALE + MINISTERIALE ECC.)			68.690,00 €
TOTALE RICAVI			107.975,62 €
COSTI			
ORE GIORNO	COSTO ORA	N° GIORNI	
EDUCATORI	23,10 €	218	70.501,20 €
AUSILIARI	18,90 €	218	8.240,40 €
PASTI			13.000,00 €
MATERIALI PULIZIE			1.500,00 €
MATERIALI LUDICO-DIDATTICI			1.500,00 €
COSTI SICUREZZA			850,00 €
COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI			1.500,00 €
ALTRI COSTI (COORDINATORE, KINDERTAP ECC.)			2.500,00 €
GENERALI	7% DEI RICAVI		7.558,29 €
MARGINE			1.215,28 €
TOTALE COSTI			108.365,17 €
RETTE ATTUALI + AUMENTO PREVISTO (IMPONIBILE)			
RETTE NIDO			
	428,57 €	11	4.714,27 €
	257,14 €	11	2.828,54 €
	257,14 €	11	2.828,54 €
	257,14 €	11	2.828,54 €
	428,57 €	11	4.714,27 €
	361,90 €	11	3.980,90 €
	428,57 €	11	4.714,27 €
INFANZIA			
	142,86 €	11	1.571,46 €
	161,90 €	11	1.780,90 €
	166,67 €	11	1.833,37 €
	166,67 €	11	1.833,37 €
	171,43 €	11	1.885,73 €
	171,43 €	11	1.885,73 €
	171,43 €	11	1.885,73 €
TOTALE RICAVI			39.285,62 €

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il servizio sperimentale per l'infanzia 0-6 anni "Il bosco degli gnomi" costituisce un servizio educativo di interesse pubblico rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e 6 anni e alle loro famiglie.

Il servizio è finalizzato a promuovere lo sviluppo armonico, cognitivo ed emotivo dei bambini, configurandosi quale luogo educativo, pedagogico e di socializzazione, capace di valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun minore e di favorirne la crescita in un contesto inclusivo e rispettoso delle differenze culturali e personali.

Il Progetto Educativo è elaborato nel rispetto dei principi definiti nelle Linee Guida per i servizi educativi alla prima infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65). L'attività viene attualmente svolta presso l'immobile di proprietà comunale sito in Via Aldo Moro n. 2, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale e destinato all'erogazione dei servizi educativi per la prima infanzia.

Nell'anno educativo 2025/2026 il numero di bambini frequentanti è stato n. 14 (di cui n. 9 iscritti alla sezione primavera/nido e n. 5 alla sezione scuola dell'infanzia).

Nel limite dei posti disponibili, il servizio è accessibile a tutti i bambini per i quali venga presentata domanda di iscrizione, senza discriminazioni legate al sesso, alla nazionalità, all'origine etnica, alla religione, alle condizioni economiche e sociali della famiglia o ad altri fattori personali, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il servizio è organizzato secondo un calendario annuale che prevede l'apertura entro la prima settimana di settembre e la conclusione delle attività entro il 31 luglio, con sospensioni coincidenti con le festività natalizie e pasquali. L'articolazione degli orari e delle modalità di frequenza è la seguente:

Il servizio comprende altresì la somministrazione dei pasti quale momento integrante del progetto educativo. Sono garantite diete speciali per motivi sanitari, debitamente documentati, nonché menù alternativi per esigenze etico-religiose o culturali.

Il servizio possiede le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto rivolto direttamente alla collettività e finanziato mediante una combinazione di risorse pubbliche e contribuzione da parte degli utenti attraverso il pagamento delle rette di frequenza.

Nel corso degli anni il Polo educativo 0-6 "Il Bosco degli Gnomi" ha consolidato standard qualitativi elevati. Il mantenimento di tali livelli qualitativi è stato reso possibile anche grazie al costante impegno dell'Amministrazione comunale, che ha garantito la disponibilità degli immobili, sostenuto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurato la copertura delle utenze e curato l'allestimento e il rinnovo degli spazi, degli arredi e delle attrezzature educative, con l'obiettivo di offrire ai bambini un ambiente sicuro, accogliente e adeguato alle esigenze del loro sviluppo.

Sotto il profilo dell'evoluzione "storica" del servizio si precisa brevemente quanto segue:

- la Scuola dell'Infanzia "Il Bosco degli Gnomi" è un polo sperimentale "0-6", istituito con deliberazione consiliare n. 3 del 03.02.2018, ai sensi del d.lgs. 13.04.2017 n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni" al fine di fronteggiare il calo demografico dei piccoli Comuni e favorire la frequenza di servizi educativi prescolari;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 08.02.2018 e n. 17 del 22.02.2018 sono stati approvati gli indirizzi per l'avvio del servizio del polo sperimentale 0-6 dal 01.09.2018;
- con decreto del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia n. 2921 del 20.07.2018, protocollato in pari data al n. 2400, è stato autorizzato il subentro del Comune di Zone nella gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Cornelia Franchi Zaniboni";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21.02.2019 è stato modificato il nome del servizio paritario da "Cornelia Franchi Zaniboni" a "Il Bosco degli Gnomi", approvato dal MIUR Lombardia in data 12.10.2020, decreto n. 1179, protocollato al n. 3864, e dalla Prefettura di Brescia in data 06.10.2020, prot. n. 89710, protocollato in data 08.10.2020 n. 3801;
- con determinazione n. 94 del 30.05.2023 è stato affidato il servizio per l'infanzia 0-6 alla "Elefanti Volanti S.C.S. Onlus" per il periodo dal 01.09.2023 al 31.08.2026.

In vista della scadenza dell'attuale concessione fissata al 31.08.2026, l'Amministrazione comunale ha avviato una riflessione in merito alla futura modalità di gestione del servizio, valutando l'opportunità di superare il modello concessorio adottato negli anni precedenti e di ricorrere agli istituti dell'amministrazione condivisa disciplinati dall'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017.

A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 11.05.2026, sono stati forniti gli indirizzi per l'attivazione di un percorso di co-programmazione finalizzato all'analisi dei bisogni della comunità locale, delle prospettive di sviluppo del servizio e delle risorse disponibili.

Il procedimento di co-programmazione si è concluso con l'approvazione del relativo verbale finale, con determinazione n. 127 del 15.06.2026, dal quale è emersa la volontà dell'Amministrazione di sviluppare un modello educativo maggiormente integrato con il territorio, fondato sulla collaborazione tra Comune, scuola primaria, enti del Terzo Settore, associazioni e altre realtà locali.

In particolare, il percorso partecipativo ha evidenziato l'opportunità di valorizzare il futuro polo educativo integrato che verrà realizzato presso il plesso della scuola primaria del Comune di Zone, favorendo la continuità educativa tra nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria, l'attivazione di servizi integrativi a favore delle famiglie, nonché la costruzione di una rete stabile di collaborazioni con le realtà culturali, sportive, sociali e ambientali presenti sul territorio comunale.

Alla luce delle risultanze emerse, l'Amministrazione ritiene che il perseguimento di tali obiettivi possa trovare più adeguata realizzazione attraverso l'istituto della coprogettazione, che consente di costruire con un Ente del Terzo Settore un progetto condiviso orientato non soltanto alla gestione del servizio, ma anche allo sviluppo e all'innovazione dell'offerta educativa nell'interesse della comunità locale.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

La gestione del Polo educativo 0-6 "Il Bosco degli Gnomi" è soggetta agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa statale e regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, nonché alle disposizioni contenute negli atti regolamentari e di programmazione adottati dal Comune di Zone.

Nell'organizzazione e nella gestione del servizio devono essere garantiti il rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente, delle disposizioni regionali in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, nonché dei principi contenuti nel Sistema di qualità dei servizi educativi per l'infanzia della Regione Lombardia.

La Commissione Europea, nel Libro Verde sui Servizi di Interesse Generale (COM 2003-270), individua tra gli obblighi fondamentali dei servizi pubblici l'universalità, la continuità, la qualità, l'accessibilità, la tutela degli utenti e la trasparenza. Tali principi risultano pienamente applicabili al servizio oggetto della presente relazione.

In particolare:

1. Universalità

Il servizio è rivolto alla generalità dei bambini appartenenti alla fascia di età interessata, senza discriminazioni fondate sul sesso, sulla nazionalità, sull'origine etnica, sulla religione, sulle condizioni economiche o sociali della famiglia di appartenenza o su altre condizioni personali. L'accesso avviene secondo criteri predeterminati e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di uguaglianza e pari opportunità.

2. Continuità

Il servizio è garantito per l'intero anno educativo secondo il calendario concordato con l'Amministrazione comunale, assicurando stabilità organizzativa, regolarità delle prestazioni e continuità educativa nei confronti dei bambini e delle famiglie. La continuità rappresenta un elemento essenziale per garantire il benessere dei minori e la funzione di supporto alle famiglie.

3. Qualità

Il servizio deve essere erogato nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa di settore e delle disposizioni regionali vigenti, perseguendo il costante miglioramento dell'efficacia educativa e dell'efficienza organizzativa. Particolare attenzione va posta alla qualificazione del personale educativo, alla qualità degli ambienti, alla sicurezza dei minori e alla coerenza del progetto pedagogico.

4. Accessibilità e tutela degli utenti

Il sistema tariffario adottato dal Comune è finalizzato a garantire la più ampia accessibilità possibile al servizio attraverso una differenziazione delle rette di frequenza parametrata alla situazione economica del nucleo familiare, come attestata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tale sistema consente di modulare il contributo richiesto alle famiglie in funzione della relativa capacità economica, favorendo l'accesso al servizio anche da parte dei nuclei con minore disponibilità reddituale.

5. Trasparenza, monitoraggio e controllo

L'Amministrazione comunale esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo sull'andamento del servizio, verificando il rispetto degli obiettivi educativi, organizzativi ed economici, nonché la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche impiegate. Sono inoltre assicurati adeguati livelli di trasparenza mediante la pubblicazione degli atti e delle informazioni previste dalla normativa vigente.

L'istituto della coprogettazione risulta particolarmente idoneo a garantire il rispetto dei suddetti obblighi di servizio pubblico, in quanto consente all'Amministrazione comunale e all'Ente del Terzo Settore partner di

condividere la definizione degli obiettivi educativi, delle modalità organizzative e delle azioni di sviluppo del servizio, mantenendo un costante presidio pubblico sulle finalità perseguite e sulla qualità delle prestazioni erogate.

La coprogettazione consente inoltre di valorizzare le risorse della comunità locale e di sviluppare il futuro polo educativo integrato che verrà realizzato presso il plesso della scuola primaria del Comune di Zone, favorendo la continuità educativa tra nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria e promuovendo una rete stabile di collaborazioni con le realtà culturali, sociali, sportive, ambientali e associative presenti sul territorio. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico sopra descritti, il Comune di Zone metterà a disposizione gli immobili destinati allo svolgimento del servizio, gli arredi e le attrezzature necessarie, sostiene le spese relative alle utenze e contribuisce annualmente alla sostenibilità economica del servizio mediante risorse proprie, nonché attraverso i contributi pubblici ottenuti da altri enti finanziatori e le entrate derivanti dalle rette di frequenza versate dagli utenti.

Il costo del servizio risulta attualmente coperto solo parzialmente dalle rette corrisposte dalle famiglie, rendendosi pertanto necessario il concorso di risorse pubbliche comunali e di ulteriori fonti di finanziamento per garantire il mantenimento degli standard qualitativi richiesti e la continuità del servizio.

Per le ragioni sopra esposte, le risorse pubbliche che verranno destinate al progetto assumono natura di compartecipazione alle attività di interesse generale oggetto della coprogettazione e non costituiscono corrispettivo per prestazioni rese nell'ambito di un rapporto sinallagmatico. Conseguentemente, non si configurano agevolazioni economiche selettive tali da integrare gli estremi dell'aiuto di Stato e non trovano applicazione le disposizioni in materia di regime "de minimis" richiamate dall'art. 88 del D.Lgs. n. 117/2017.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

In attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica (art. 18 D.Lgs 201/2022 co.1).

La modalità prescelta è la co-progettazione (ex. Art. 55 co. 3 del D.Lgs. 117/2017) che non si configura tecnicamente come un processo di "affidamento" all'ETS selezionato.

Secondo quanto indicato dalle linee guida attuative dell'articolo sopra citato: "È l'amministrazione pubblica, in quanto "precedente", ad indire il procedimento, sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla relativa disciplina vigente, ed individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n.241/1990, e, quindi, avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti. Segue la pubblicazione dell'avviso."

Tale avviso, a sua volta, conterrà:

- a) finalità del procedimento;
- b) oggetto del procedimento;
- c) durata del partenariato;
- d) quadro progettuale ed economico di riferimento;
- e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- h) conclusione del procedimento.

All'avviso, infine, potranno essere allegati:

1. documento progettuale di massima e/o progetto preliminare;
2. schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione precedente e ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari;

3. modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
4. eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiverà tramite le co-progettazione con l'ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Poiché inoltre l'Amministrazione comunale intende conferire all' ETS partner l'utilizzo dell'immobile di sua proprietà, lo stesso sarà oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

L'Ufficio Tecnico provvederà a redigere una relazione descrittiva del bene, con la quale verranno rese le informazioni salienti sulla situazione del bene medesimo.

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

La direttiva appalti 2014/24/UE introduce alcuni elementi di chiarificazione importante. Nel considerando al n. 114 si afferma che «certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. (...) Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione».

In tali ultimi casi, anche qualora si sia in presenza astrattamente di SIEG (servizi di interesse economico generale), in casi in cui gli Stati membri apprestino un modello organizzativo ispirato al principio di solidarietà (come, ad es., nel caso della co-progettazione o della convenzione), che preveda il coinvolgimento di soggetti privi dello scopo lucrativo, tenuto conto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della regia pubblica dell'intervento, dovrebbe essere prevista l'applicabilità della sola disciplina nazionale, quale espressione, in tal senso, delle diverse «tradizioni culturali» e, si potrebbe aggiungere, «costituzionali».

È il legislatore nazionale che contrassegna tali attività come «di interesse generale», assunte come oggetto degli enti del Terzo settore. Questi ultimi – come si è ricordato - perseguono in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, attraverso l'iscrizione in un pubblico registro.

Sulla base di questo criterio di lettura, da un lato il diritto dell'Unione europea trova nel Codice del Terzo settore una sua più compiuta attuazione; dall'altro, sul versante nazionale, si perviene ad una chiara ripartizione degli ambiti di competenza fra il CTS ed il CCP, i quali - armonicamente ed in forma complementare – disciplinano le procedure di affidamento dei servizi pubblici, in relazione all'ambito nel quale ricadono ed al fine perseguito. (cfr. DM Lavoro n. 72 del 31/12/2021 Allegato 1 e Sentenza Corte Cost. n. 131 del 2020).

In merito alla legislazione nazionale e agli adempimenti da questa richiesti, oltre ai riferimenti normativi nazionali e regionali già ampiamente citati nei paragrafi precedenti è utile qui ricordare che la co-progettazione implica comunque il rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e in particolare di quelli legati alla pubblicità degli atti stessi.

Analogamente a quanto previsto per i procedimenti di co-programmazione, anche per i procedimenti di co-progettazione gli atti posti in essere dall'Amministrazione procedente, in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013:

- devono essere pubblicati;
- la pubblicazione deve avvenire “tempestivamente”, ai sensi dell'art. 8;

- la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis., avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;
- laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. "precedente", l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

Infine, pare opportuno richiamare anche le previsioni del D.lgs. n. 33/2013 relativamente:

- a) a quanto previsto in materia di accesso civico generalizzato dall'art. 5 ed alle relative tassative ipotesi di esclusione e limitazione, ai sensi dell'art. 5-bis;
- b) alle indicazioni relative alla "qualità" dei dati e delle informazioni, ai sensi dell'art. 6, nonché alla possibilità del successivo riutilizzo (artt. 7 e 7-bis);
- c) alla durata (dell'obbligo di pubblicazione), stabilito in 5 anni dall'art. 8.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

La co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato. La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (Sentenza n. 131/2020).

È comunque il caso di ricordare anche qui che il procedimento di co-progettazione non ha l'obiettivo precipuo di giungere alla stipula di un "contratto di servizio" ma piuttosto la realizzazione di un partenariato progettuale e gestionale.

Questo punto è del resto ripreso nello stesso D.Lgs. 201/2022 ove, all'art. 18 co. 2, ricorda che l'Amministrazione intende utilizzare il CTS perché "la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio" avvenga comunque "nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

La comparazione fra l'utilizzo della co-progettazione e gli istituti del Codice dei contratti trova la sua espressione nelle già citate Linee Guida allegate al DM Lavoro n. 72 del 2021.

Rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel CTS, ovvero sia il tratto distintivo fra l'attivazione di un rapporto collaborativo, ai sensi del richiamato CTS, e l'affidamento di un contratto pubblico, per l'esecuzione di servizio in appalto o in concessione, come tale regolato dal CCP, attiene alla discrezionalità delle PP.AA., nel senso che, laddove siano utilizzabili entrambe le modalità per lo svolgimento di un servizio o la realizzazione di un'attività, la concreta scelta potrebbe essere la conseguenza di un'opzione politica propria della P.A., tesa a valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, unitamente ai principi dell'evidenza pubblica, comunque propri di tutti i procedimenti amministrativi.

Un ulteriore profilo, come suggerito dalle stesse Linee Guida, attiene alla legittimità dell'azione amministrativa del Comune che, con tale scelta, non intende eludere i principi e le disposizioni europee ed interne in materia di tutela della concorrenza e di aiuti di Stato.

Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è pertanto preferito dall'Amministrazione comunale in quanto fondato, per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale sulla co-responsabilità P.A./ETS, a partire dalla co-costruzione del progetto di servizio, passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività dello stesso ed alla rendicontazione delle spese.

Sotto il profilo economico-finanziario, si evidenzia come il servizio educativo 0-6 presenti caratteristiche tali da richiedere un significativo intervento pubblico al fine di garantirne la sostenibilità e il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti.

L'Amministrazione comunale intende confermare il proprio impegno economico e patrimoniale a favore del servizio mediante:

- la messa a disposizione degli spazi destinati alle attività educative;
- la concessione in uso degli arredi e delle attrezzature esistenti;
- l'impiego di risorse proprie del bilancio comunale;
- la destinazione al servizio dei contributi pubblici riconosciuti da altri enti finanziatori;
- la valorizzazione delle rette versate dalle famiglie utenti, determinate secondo il sistema tariffario

approvato dall'Amministrazione comunale.

Ai fini della presente relazione è stato predisposto il quadro economico presunto di seguito riportato, elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili, dei costi storici del servizio, delle risorse pubbliche ragionevolmente prevedibili, delle entrate derivanti dalle rette e della consistenza delle risorse patrimoniali messe a disposizione dal Comune.

Tale prospetto ha carattere previsionale ed è finalizzato a rappresentare, in via prudenziale, la presumibile dimensione economica del servizio e l'incidenza delle diverse fonti di finanziamento, nonché a supportare la valutazione in ordine alla sostenibilità e all'adeguatezza della modalità di gestione prescelta.

Il quadro economico definitivo sarà tuttavia determinato nell'ambito della successiva fase di co-progettazione, tenendo conto delle soluzioni progettuali formulate dai partecipanti, delle risorse integrative messe a disposizione dall'ente del Terzo settore individuato quale partner, dell'effettivo numero degli utenti e delle conseguenze organizzative ed economiche derivanti dal previsto trasferimento del servizio presso il plesso della scuola primaria.

Il trasferimento comporterà, infatti, una diversa organizzazione degli spazi e delle risorse patrimoniali rispetto all'attuale sede, anche in considerazione dell'utilizzo parziale e condiviso dell'immobile, del sostanziale riutilizzo degli arredi esistenti e della necessità di definire puntualmente le modalità di ripartizione e imputazione dei relativi costi.

In tale contesto, la co-progettazione risulta maggiormente idonea rispetto alla concessione a consentire la definizione condivisa dell'assetto organizzativo, gestionale ed economico del servizio, favorendo l'integrazione tra le risorse pubbliche, le risorse economiche, professionali e strumentali messe a disposizione dall'ente del Terzo settore partner e le entrate derivanti dalla contribuzione degli utenti.

La modalità prescelta consente pertanto di adeguare progressivamente il progetto alle effettive esigenze della comunità e alle risorse disponibili, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità economica, qualità educativa, continuità del servizio e perseguimento dell'interesse pubblico individuati dall'Amministrazione comunale.

RICAVI			
RETTE FAMIGLIE (GIA' PREVISTO AUMENTO)			42.000,00 €
CONTRIBUTI RICEVUTI DA COMUNE (COMUNALE + MINISTERIALE ECC.)			70.000,00 €
TOTALE RICAVI			112.000,00 €
COSTI			
	ORE GIORNO	COSTO ORA	N° GIORNI
EDUCATORI	14	23,10 €	218
AUSILIARI	3,5	18,90 €	218
PASTI			13.000,00 €
MATERIALI PULIZIE			1.500,00 €
MATERIALI LUDICO-DIDATTICI			1.500,00 €
COSTI SICUREZZA			850,00 €
COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI			1.500,00 €
ALTRI COSTI (COORDINATORE, KINDERTAP ECC.)			2.500,00 €
GENERALI	5% DEI RICAVI		5.600,00 €
MARGINE			628,10 €
TOTALE COSTI			112.000,00 €
RETTE ATTUALI + AUMENTO PREVISTO (IMPONIBILE)			
RETTE NIDO			
	448,00 €	11	4.928,00 €
	277,00 €	11	3.047,00 €
	277,00 €	11	3.047,00 €
	277,00 €	11	3.047,00 €
	448,00 €	11	4.928,00 €
	381,00 €	11	4.191,00 €
	448,00 €	11	4.928,00 €
INFANZIA			
	180,50 €	11	1.985,50 €
	180,50 €	11	1.985,50 €
	180,50 €	11	1.985,50 €
	180,50 €	11	1.985,50 €
	180,50 €	11	1.985,50 €
	180,50 €	11	1.985,50 €
TOTALE RICAVI			42.014,50 €

D.3 Esperienza della gestione precedente

Con determinazione n. 94 del 30.05.2023 il servizio educativo per l'infanzia 0-6 "Il Bosco degli Gnomi" è stato affidato in concessione alla Cooperativa Sociale Elefanti Volanti S.C.S. Onlus per il periodo dal 01.09.2023 al 31.08.2026.

L'esperienza maturata nel corso della gestione concessoria ha consentito di garantire la continuità del servizio e il mantenimento di adeguati standard qualitativi, assicurando la regolare erogazione delle attività educative rivolte ai bambini e alle famiglie.

Tuttavia, l'evoluzione degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale, emersa anche nel corso del procedimento di co-programmazione svolto ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, ha evidenziato la necessità di sviluppare un modello gestionale maggiormente orientato alla costruzione condivisa del progetto educativo e alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.

In particolare, il programmato trasferimento del servizio presso il plesso della scuola primaria e la conseguente realizzazione di un polo educativo integrato richiedono una stretta collaborazione tra Amministrazione comunale, soggetto gestore, istituzioni scolastiche, associazioni e altre realtà territoriali, finalizzata non soltanto alla gestione del servizio, ma anche alla progettazione e allo sviluppo di nuove attività

educative e sociali.

Per tali ragioni l'Amministrazione ritiene che lo strumento della coprogettazione risulti maggiormente idoneo rispetto alla concessione, in quanto consente di superare la logica del mero rapporto prestazionale tra ente concedente e concessionario, favorendo invece la costruzione di un partenariato stabile orientato al perseguimento di obiettivi condivisi di interesse generale, al miglioramento dell'offerta educativa e alla valorizzazione delle opportunità presenti nel territorio comunale.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La previsione di una durata pluriennale del rapporto di coprogettazione risponde all'esigenza di garantire stabilità organizzativa e continuità educativa ad un servizio che riveste carattere essenziale per la comunità locale.

la durata individuata consente infatti di sviluppare e consolidare il progetto educativo in una prospettiva di medio periodo, permettendo all'amministrazione comunale e all'ente del terzo settore partner di programmare con adeguato anticipo le attività, gli interventi e gli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Tale esigenza risulta particolarmente rilevante alla luce del programmato trasferimento dei servizi presso il plesso della scuola primaria e della conseguente realizzazione del nuovo polo educativo integrato, che richiederà un progressivo sviluppo delle attività di continuità educativa tra nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria, nonché il consolidamento delle collaborazioni con le realtà associative, culturali, sportive e sociali presenti sul territorio.

La durata pluriennale del partenariato consente inoltre di effettuare una compiuta valutazione dell'efficacia delle azioni progettuali intraprese e del grado di raggiungimento degli obiettivi educativi, sociali e organizzativi individuati dall'amministrazione comunale, favorendo al contempo la stabilità del servizio, del personale impiegato e delle relazioni costruite con le famiglie e con la comunità locale.

La durata prevista è pertanto ritenuta congrua e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, alle caratteristiche del servizio e alla necessità di assicurare la piena realizzazione del progetto educativo condiviso.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.2 - Monitoraggio

Il monitoraggio del servizio oggetto di co-progettazione avviene su un triplice piano:

1. l'adempimento degli obblighi di servizio indicati nel progetto definitivo condiviso con l'ETS che si accompagna necessariamente al monitoraggio in corso d'opera del costante mantenimento degli equilibri gestionali condivisi nel budget di progetto;
2. la qualità e l'efficacia del servizio ai fini educativi secondo gli standard normativi e gli obiettivi propri indicati negli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale;
3. la "validità", nel medio-lungo periodo, della scelta di operare attraverso gli strumenti dell'Amministrazione condivisa affinché l'Amministrazione comunale, per le scelte future, possa essere posta in grado di scegliere, in base alle concrete evidenze, lo schema procedimentale preferibile fra Codice del terzo settore e Codice dei contratti.

Come del resto ricordano le stesse Linee Guida di cui al DM Lavoro n. 72/2021 nel senso che, "laddove siano utilizzabili entrambe le modalità per lo svolgimento di un servizio o la realizzazione di un'attività, la concreta scelta potrebbe essere la conseguenza di un'opzione politica propria della P.A., tesa a valorizzare il principio della tutela della concorrenza degli operatori economici all'interno di un mercato pubblico regolato o, in alternativa, il principio di sussidiarietà orizzontale, unitamente ai principi dell'evidenza pubblica, propria dei procedimenti amministrativi."

Concretamente l'attività di monitoraggio avverrà attraverso una "Cabina di regia" paritetica fra Amministrazione comunale e ETS partner la cui composizione, compiti e modalità operative, saranno dettagliatamente definiti e condivisi nel percorso di co-progettazione stesso.